

(N. 2112)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1957 (V. Stampato n. 2371)*

**d'iniziativa dei Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 AGOSTO 1957

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole  
e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

*Determinazione, accesso e svolgimento  
delle carriere e delle qualifiche relative*

Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

L'accesso e lo svolgimento delle carriere previste nel paragrafo precedente sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

#### Art. 2.

*Titolo di studio per l'accesso alla carriera  
di segretario-ragioniere-economo (Tabella A).*

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

#### Art. 3.

*Determinazione e revisione degli organici di cui  
alle tabelle A, B, C e D.*

Il contingente dei posti previsto nelle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge, è stabilito in relazione alle esigenze e al numero

delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e dei convitti annessi funzionanti alla data del 1° ottobre 1956.

Entro i limiti degli organici fissati nelle anzidette tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse alla presente legge, la distribuzione dei posti di ruolo tra le varie scuole ed istituti avrà luogo in sede di revisione delle piante organiche delle singole scuole e dei singoli istituti.

In rapporto alle variazioni derivanti dal numero delle scuole e delle classi funzionanti, nonché delle speciali esigenze delle aziende, dei laboratori e delle officine delle scuole stesse, potrà procedersi alla revisione del contingente dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di revisione del contingente predetto, la determinazione del numero delle qualifiche successive a quelle iniziali sarà fatta secondo le proporzioni risultanti dalla distribuzione delle varie qualifiche nelle tabelle annesse.

#### Art. 4.

##### *Assegnazione alle scuole di due segretari-ragionieri-economi.*

Alle scuole ed istituti con popolazione scolastica molto numerosa, o che presentino particolari esigenze di gabinetti scientifici, officine, laboratori ed aziende, potrà essere assegnato, in aggiunta al segretario-ragioniere-economista di qualifica elevata, un funzionario appartenente alla stessa carriera ma di qualifica inferiore, che lo coadiuvi nella gestione amministrativo-contabile delle scuole o istituti stessi.

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 5.

##### *Inquadramento nei nuovi ruoli.*

I segretari-economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria, in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza giuridica della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza e

quella prescritta dalle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la progressione nelle corrispondenti carriere previste nel decreto stesso.

Qualora gli aspiranti in possesso dell'anzianità richiesta per l'assegnazione ai coefficienti 325 e 402 della tabella *A*, 271, 325 e 402 della tabella *B* e 202, 229 e 271 della tabella *C* risultassero in numero superiore ai posti previsti nei rispettivi coefficienti, l'inquadramento sarà effettuato in base a giudizio di anzianità congiunta a merito, per due terzi dei posti da coprire, e a giudizio di merito comparativo, per la restante parte dei posti disponibili.

#### Art. 6.

##### *Personale non insegnante in particolari situazioni — Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario-ragioniere-economista, segretario-ragioniere-economista aggiunto e segretario-ragioniere-economista (Tabella A).*

I segretari di ruolo di gruppo *B*, *C* o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economista presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, né sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-ragioniere-economista, segretario-ragioniere-economista aggiunto e segretario-ragioniere-economista, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Ai fini dello scrutinio per la promozione alle qualifiche superiori a quella di segretario-ragioniere-economista, è necessario un periodo di almeno tre anni di effettiva permanenza nella qualifica immediatamente inferiore.

Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera

sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D.

#### Art. 7.

##### *Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (Tabella B).*

I prefetti di disciplina, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista all'annessa tabella B con le norme di cui al precedente articolo 5. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza.

Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro della pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti

dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

#### Art. 8.

##### *Inquadramento del personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo.*

Il personale non insegnante in servizio presso le scuole ed istituti di istruzione tecnica dotati di autonomia amministrativa e nei convitti annessi, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, viene immesso, previo parere favorevole dei Consigli di amministrazione, nei ruoli di cui ai quadri A, B, C e D dell'articolo 1 della presente legge e inquadrato secondo il coefficiente da esso goduto in corrispondenza del similare personale di ruolo.

#### Art. 9.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

#### Art. 10.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

## CARRIERA DI CONCETTO

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
202 Vice segretario - ragioniere - economo . . . . .	—
229 Segretario - ragioniere - economo aggiunto . . . . .	} N. 265
271 Segretario - ragioniere - economo . . . . .	» 155
325 Primo segretario-ragioniere-economista . . . . .	» 128
402 Segretario - ragioniere - economo principale . . . . .	» 95
	<u>N. 634</u>

TABELLA B.

## CARRIERA DI CONCETTO

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
202 Vice censore . . . . .	—
229 Censore aggiunto . . . . .	} N. 75
271 Censore . . . . .	» 37
325 Primo censore . . . . .	» 20
402 Censore principale . . . . .	» 12
	<u>N. 144</u>

TABELLA C.

## CARRIERA ESECUTIVA

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
157 Applicato aggiunto . . . . .	—
180 Applicato . . . . .	} N. 1.142
202 Archivista . . . . .	» 571
229 Primo archivista . . . . .	» 343
271 Archivista capo . . . . .	» 228
	<u>N. 2.284</u>

TABELLA D.

## CARRIERA AUSILIARIA

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
151 Bidello . . . . .	—
159 Bidello capo . . . . .	} N. 2.868
	» 650
	<u>N. 3.518</u>